



Bruxelles, 14.2.2018
COM(2018) 71 final

2018/0032 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, è entrato in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014¹.

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, è entrato anch'esso in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014². A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 515/2014, le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 si applicano allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna (di seguito: "ISF-Frontiere e visti").

Scopo dell'ISF-Frontiere e visti è istituire un meccanismo di solidarietà che vincoli gli Stati partecipanti, nell'interesse reciproco e per conto gli uni degli altri, alle medesime norme europee in materia di controllo delle frontiere esterne. L'ISF-Frontiere e visti contribuirà a conseguire un obiettivo strategico dell'acquis di Schengen, ossia condividere la responsabilità di garantire un "livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne", come previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Costituisce pertanto uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso, e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, poiché i rispettivi accordi di associazione non prevedono tali disposizioni.

Scopo del progetto di accordo con la Svizzera (di seguito: "il paese associato") è stabilire le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, e consentire alla Commissione di assumere la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio dello strumento nel paese associato e di definire il contributo di tale paese al bilancio dell'Unione in relazione allo strumento.

Per quanto concerne i controlli finanziari e di bilancio, gli Stati membri sono soggetti a obblighi orizzontali (ad esempio la competenza della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF) derivanti direttamente dai trattati o dal diritto derivato dell'Unione. Tali obblighi si applicano agli Stati membri direttamente e quindi non sono prescritti dal regolamento (UE) n. 515/2014. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 essi devono essere estesi ai paesi associati mediante il progetto di accordo.

¹ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

² GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

³ GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi e altre irregolarità, il regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che il personale della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF abbia possibilità di accesso idonee per lo svolgimento dei controlli. L'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 514/2014 aggiunge che gli accordi di cooperazione con paesi terzi abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit, ispezioni in loco e indagini. Tale disposizione è pertanto prevista dal progetto di accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Ponendosi come obiettivo la conclusione di accordi tra l'Unione e la Svizzera sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione, la presente proposta relativa alla conclusione dell'accordo si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, e sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Necessità della decisione proposta**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, è necessario concludere l'accordo con la Svizzera per stabilire le disposizioni sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non pertinente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente, considerando che la proposta è collegata alla gestione del programma ed è finalizzata alla firma di un accordo internazionale che è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 10 e l'allegato del progetto di accordo illustrano le disposizioni relative al contributo finanziario annuale del paese associato al bilancio del Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti e il loro possibile adeguamento alla situazione di cui all'allegato.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Applicazione territoriale**

Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza, anche il presente accordo con la Svizzera si basa sull'acquis di Schengen.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. A norma dell'articolo 4 di tale protocollo, la Danimarca decide, entro sei mesi dall'adozione della presente proposta da parte del Consiglio, se intende recepire la decisione proposta nel proprio diritto interno.

Dato che la presente proposta costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, detti Stati non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione, a norma, rispettivamente, delle decisioni 2000/365/CE del Consiglio⁴ e 2002/192/CE del Consiglio⁵.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'articolo 17 dell'accordo specifica le disposizioni applicabili in materia di relazioni e monitoraggio. Entro il 15 febbraio di ogni anno, sino al 2022 incluso, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale sul precedente esercizio finanziario.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non necessaria.

⁴ Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁵ Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l'accordo con la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2017/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (di seguito: "l'accordo") è stato firmato dalla Commissione il [...], fatta salva la sua conclusione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono partecipare allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE

⁶ GU C , , pag. .

⁷ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

del Consiglio⁸; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁸ Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁹ Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).